

Procedura aperta per la fornitura e installazione di attrezzature multimediali per le aule didattiche dell'Università degli Studi di Perugia.
CIG: 83737469CB – CUP: J99J20000120006

RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3

QUESITO:

Si chiede di confermare che, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 105 – comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e smi - che prevede che "Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare" non è qualificabile come subappalto l'eventuale subcontratto affidato a soggetti terzi nel quale non siano soddisfatte entrambe le condizioni di valore e di incidenza della manodopera di cui al predetto articolo che invece devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto, circostanza peraltro confermata dalla Giurisprudenza secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbano sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 - TAR Venezia, 13.02.2020 n. 153).

RISPOSTA

Il subappalto è un contratto derivato (o sub-contratto) con cui l'appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto. Nei contratti pubblici, nella vigente disciplina - contenuta nell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 - affinché si abbia subappalto devono essere superate due soglie, rispettivamente quantitativa e qualitativa.

Sarà infatti soggetto alla disciplina del subappalto e ai relativi limiti e divieti, il contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera:

- di importo superiore al 2% all'importo dell'appalto
ovvero

- di importo superiore comunque ai 100.000 euro.

Dal punto di vista qualitativo, inoltre (e cumulativamente alla condizione quantitativa di cui sopra), l'incidenza del costo della manodopera e del personale impiegato nell'ambito del subcontratto deve essere pari o superiore al 50% dell'importo del subcontratto stesso. Solo laddove entrambe le soglie (quantitativa e qualitativa) siano integrate, il subcontratto è da intendersi assimilato al subappalto e dunque soggetto alla relativa disciplina, che prevede - tra l'altro - la necessità di una preventiva autorizzazione, il computo dell'importo del subcontratto, ai fini del calcolo della quota subappaltata, l'obbligo di pagamento diretto, laddove previsto, la responsabilità solidale dell'appaltatore, assieme ad ogni altro effetto di legge, come la fattispecie penalmente rilevante del subappalto non autorizzato (articolo 21 legge n. 646/1982).

Se invece il subcontratto sia relativo a porzioni delle prestazioni del contratto principale che non contemplino l'impiego di manodopera per una incidenza superiore al 50%, ovvero, pur vertendosi in caso di impiego di manodopera pari o superiore al 50%, il valore del subcontratto non superi il 2% dell'importo totale dell'appalto (e comunque non sia superiore a € 100.000), non ci si troverà di fronte ad un caso di subappalto ai sensi del codice e quindi non sarà applicabile la relativa disciplina.